



PERCORSO ENTI LOCALI

Normativa in materia di contratti pubblici (parte IV)

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione proseguiamo nell'analisi della normativa in materia di contratti pubblici.

In particolare, approfondiremo:

- l'aggiudicazione
- la stipula del contratto
- l'esecuzione del contratto

Bene, è ora di iniziare la nostra lezione...

L'aggiudicazione

L'aggiudicazione della gara avviene applicando il criterio specificato nei documenti di gara. Nel caso in cui il criterio non sia quello del minor prezzo, la valutazione dell'offerta viene condotta da una Commissione giudicatrice.

In particolare, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, gli appalti vengono affidati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, fatto salvo il caso in cui vi siano dei prezzi o delle tariffe fissate normativamente e, quindi, l'aggiudicazione possa avvenire, ai sensi del comma 7, sulla base di una competizione solo qualitativa.

Il comma 3 dell'art. 95 indica i casi in cui è obbligatorio il ricorso al rapporto qualità/prezzo, che sono:

a) contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi labour intensive (**costo della manodopera maggiore del 50%**), sempre che non affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), che abbiamo già esaminato nella precedente lezione, trattando i contratti sotto soglia

b) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale **di importo pari o superiore a 40.000 euro**

b-bis) contratti di servizi e le forniture **di importo pari o superiore a 40.000 euro** caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

Il criterio del minor prezzo negli appalti sopra soglia è, invece, residuale e può essere applicato solo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, purché non ad alta intensità di manodopera.

Sotto soglia, invece, è possibile utilizzare indifferentemente il minor prezzo o il rapporto qualità/prezzo, salvi gli obblighi sopra citati stabiliti dal comma 3 dell'art. 95.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti – insussistenza di motivi di esclusione e possesso dei criteri di selezione – che in sede di gara vengono auto-dichiarati dai concorrenti attraverso il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) o eventualmente, in caso di affidamenti sotto soglia, attraverso modelli di autodichiarazione predisposti dalle stazioni appaltanti.

Anche dopo l'acquisto di efficacia, l'aggiudicazione potrebbe essere revocata o annullata dalla stazione appaltante nell'esercizio di poteri di autotutela. L'annullamento può intervenire se viene rilevato un vizio nella procedura che la rende illegittima (art. 21-nonies L. 241/1990), mentre la revoca può essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento (art. 21-quinquies L. 241/1990). Se però l'aggiudicazione è già stata disposta, occorrerà valutare il bilanciamento degli interessi pubblici e di quelli privati e occorrerà dare avviso dell'avvio del procedimento di revoca o annullamento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

La stipula del contratto

Una volta individuato l'appaltatore, attraverso una delle tipologie di procedura sopra descritte, la fase di affidamento si concluderà con la stipula del contratto.

Il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede espressamente che occorra la forma scritta (c.d. forma scritta ad substantiam). Questo implica che non sia sufficiente l'aggiudicazione della gara di appalto per far sorgere il vincolo negoziale, ma che occorra la successiva stipula per iscritto del relativo contratto, senza la quale il contratto è inesistente.

Il comma 14 dell'art. 2 del Codice Contratti prevede, difatti, che il contratto venga stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stessa stazione appaltante o mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti **di importo non superiore a 40.000 euro** è invece possibile che la stipula avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

La stipula deve intervenire entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione e eventuali differimenti – anche se concordati con l'aggiudicatario – devono rispondere ad interessi specifici della stazione appaltante e all'interesse nazionale della celere esecuzione. Se disposti al di fuori di questi presupposti, i differimenti possono dar luogo a responsabilità erariale o disciplinare del dirigente preposto.

Abbiamo detto che il contratto deve essere stipulato entro 60 gg dall'aggiudicazione, ma in determinati casi non può essere stipulato prima del decorso di uno specifico termine.

Per quanto concerne gli appalti sopra soglia, difatti, per dare ai concorrenti che si ritengono lesi dalla procedura di aggiudicazione la possibilità di impugnarne i risultati davanti al giudice amministrativo senza pregiudizio per i propri interessi, è previsto un periodo c.d. di *stand still* della durata di 35 giorni che deve intercorrere tra la data della stipula e quella dell'invio dell'ultima delle comunicazioni relative all'esito della gara, previste dal codice contratti. Il termine per proporre ricorso è, infatti, di 30 giorni.

Lo *stand still*, tuttavia, non si applica

- a) se c'è stata una sola offerta e il bando o la lettera di invito non sono stati impugnati o le impugnazioni sono state già respinte con sentenza definitiva
- b) se l'affidamento si basa su un accordo quadro o è effettuato tramite Mepa o SDAPA, oppure è sotto soglia e aggiudicato con affidamento diretto con o senza il confronto di preventivi

In tutti questi casi, quindi, il contratto potrà essere stipulato non appena l'aggiudicazione è diventata efficace.



Per gli Enti Locali, la stipulazione dei contratti rientra tra le materie attribuite alla competenza esclusiva dei dirigenti, in attuazione del principio di separazione tra le funzioni degli organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo e organi gestionali.

L'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata. L'efficacia del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. Il D.Lgs. 267/2000, che come ricorderete è il TUEL, ovvero il Testo Unico Enti Locali, prevede che questi ultimi, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuino strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

I controlli esterni sono sostanzialmente limitati a quelli antimafia.

L'esecuzione dei contratti pubblici è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e che segue dall'inizio alla fine tutto il processo di acquisto pubblico

Il RUP (acronimo di Responsabile Unico del Procedimento) per il controllo delle prestazioni si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, spesso indicato come (DEC), o del direttore dei lavori (DL). Vi sono, poi, delle altre figure specifiche della fase di esecuzione, come:

- il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il Testo Unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- nonché il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo (per i lavori), il verificatore della conformità (per servizi e forniture), rispetto alle quali il RUP accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Nel caso degli appalti di servizi e forniture, il RUP e il DEC di norma coincidono. Al contrario, per quanto concerne i lavori, in genere il DL è un soggetto diverso e il RUP può svolgere anche il ruolo di DL solo in casi specifici. Le norme attuative del Codice in questi ambiti dovranno essere contenute nel Regolamento attuativo previsto all'art. 216 comma 27-octies, che ancora non è stato approvato. Nel frattempo sono stati emanati la Linea Guida n. 3 di ANAC sul RUP e il DM 49/2018 sulla direzione dell'esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori che si applicheranno sino all'entrata in vigore del Regolamento.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture.

Il collaudo e la verifica di conformità servono per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per i lavori **di importo pari o inferiore a 1 milione di euro** e per forniture e servizi **di importo inferiore alla soglia europea**, la stazione appaltante può sempre decidere di sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Per i contratti pubblici di lavori **di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea**, invece, il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal Regolamento attuativo di cui abbiamo già detto, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Conclusioni



Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Oggi abbiamo approfondito le fasi successive all'individuazione del contraente dei contratti pubblici. In particolare vi ricordo che abbiamo trattato:

- l'aggiudicazione
- la stipula del contratto
- l'esecuzione del contratto

Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione!